



Commento CGIL al DL “AIUTI ter” n. 144 del 23 settembre 2022

Con questa nota vogliamo condividere alcune prime valutazioni sul Decreto “Aiuti-ter” – ultimo provvedimento del Governo attualmente in carica – presentato nella conferenza stampa del 16 settembre scorso dal Presidente Draghi e dai Ministri Franco e Cingolani.

Il provvedimento, che mobilita 14 miliardi, dopo gli oltre 50 già messi in campo per arginare le conseguenze della crisi inflazionistica ed energetica, non si discosta dai provvedimenti già approvati nei mesi scorsi. Il finanziamento della misura è garantito essenzialmente da nuove entrate, senza – come da noi richiesto – un aumento aggiuntivo dell’imposta sugli extra-profitti delle imprese del settore dell’energia.

Appare chiaro che gran parte delle risorse impiegate (circa 10 miliardi) saranno destinate alle imprese, in particolare con corposi crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, aiuti nei settori agricolo e pesca, oltre alla possibilità di rateizzare le bollette a tassi agevolati con garanzia SACE.

È evidente che si tratta di un provvedimento insufficiente per rispondere all’aumento esponenziale del costo dei beni energetici e dalla dinamica dell’inflazione, sia sul versante della protezione dei redditi di lavoratori e pensionati che per l’assenza di strumenti di tutela dei lavoratori nelle filiere maggiormente in difficoltà per l’impennata dei prezzi dell’energia. Mancano completamente anche le scelte strutturali che possono determinare effetti efficaci per affrontare la fase che stiamo attraversando, in primis sul versante delle risorse necessarie. Ci riferiamo principalmente agli extraprofitti, sottolineando che proprio su questo tema la stessa Presidente della Commissione Europea durante il discorso sullo stato dell’Unione ha annunciato un contributo a carico “delle grandi compagnie petrolifere, del gas e del carbone che stanno realizzando enormi profitti” oltre ad un tetto alle entrate delle aziende che producono elettricità a basso costo, una riforma profonda e completa del mercato dell’elettricità, stabilendo anche un prezzo di riferimento “più rappresentativo” rispetto al prezzo del Title Transfer Facility (TTF) olandese. Il punto è che queste decisioni sono già in estremo ritardo rispetto alle necessità di lavoratori e pensionati oltre che delle imprese, e non sembrano essere oggetto di facile accordo neanche a livello europeo, dove i paesi più forti sembrano volere imboccare la strada delle soluzioni in autonomia.

Il Governo italiano, per parte sua, ha deciso sostanzialmente di rimettere al prossimo esecutivo la responsabilità di interventi profondi e strutturali. Il problema è che il prossimo esecutivo entrerà in carica tra alcune settimane e dovrà “correre” per chiudere la legge di bilancio 2023 in tempo per evitare l’esercizio provvisorio. Questo quadro che fotografa una sorta di stallo istituzionale nei prossimi mesi (al netto della conversione in legge di questo decreto che sarà compito del nuovo Parlamento) si somma alla crescente preoccupazione per il quadro generale.

MISURE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI

“L’impennata dei prezzi energetici... evidenzia come la transizione ecologica sia cruciale non solo dal punto di vista ambientale, ma anche per la sicurezza e la resilienza economica e sociale del paese”. È scritto nella premessa della nota di aggiornamento del DEF 2022. In contrapposizione con questa affermazione, però, i vari provvedimenti adottati dal Governo nel corso del 2022 per contrastare l’aumento dei costi dell’energia, che hanno impegnato complessivamente circa 66 miliardi di euro, non hanno contribuito in alcun modo ad accelerare il percorso di transizione energetica e di decarbonizzazione. Le misure adottate, nella maggior parte dei casi avevano solo un carattere emergenziale e riparatorio, non sono state nemmeno sufficienti a mitigare le conseguenze dell’aumento dei prezzi di bollette e carburanti per le imprese e le famiglie, colpite duramente anche dall’impennata dell’inflazione.

La NADEF, pubblicata qualche giorno fa, conferma questo indirizzo. Il documento di aggiornamento prevede infatti di ridurre i consumi di gas del 3,2% nel 2022 e dell’8% nel 2024 rispetto ai consumi del 2021, per poi scendere a un risparmio del 7% nel 2025 sempre rispetto al 2021, in ragione dell’auspicata ripresa economica. Questo a fronte di un impegno di risparmio di cui si sta discutendo a livello europeo del 15% tra il mese di agosto di quest’anno e marzo 2023. Per quanto riguarda gli approvvigionamenti, per la riduzione delle importazioni di gas dalla Russia si ipotizza la sostituzione, tramite maggiori afflussi dai gasdotti dall’Algeria e con la TAP, un forte incremento delle importazioni di GNL aumentando la capacità di rigassificazione e con un moderato aumento della produzione nazionale. Non si fa nessun riferimento all’incremento della produzione nazionale di energia da fonti rinnovabili né all’elettrificazione dei consumi e allo sviluppo delle interconnessioni elettriche.

Art. 1 - Contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale

Il provvedimento è rivolto alle imprese a forte consumo di energia elettrica così come individuate dalla Decreto MISE 21/12/2017, e riconosce un credito di imposta pari al 40% della spesa sostenuta nei mesi di ottobre novembre 2022 per la componente energia qualora il prezzo per essa pagato nel terzo trimestre 2022 sia superiore al 30% del l’analogo prezzo relativo al terzo trimestre 2019.

Il comma 2 applica il medesimo meccanismo alle imprese a forte consumo di gas naturale.

Il comma 3 estende il credito di imposta, sebbene in misura del 30% delle spese sostenute in ottobre e novembre 2022, anche alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 KW diverse da quelle di cui al comma 1.

Il comma 4 estende i meccanismi del comma 2 ma in misura del 30% della spesa sostenuta per il gas nei mesi di ottobre novembre 2022, anche alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale.

I provvedimenti suddetti ricalcano esattamente lo schema di precedenti decreti in materia, limitandosi ad estenderne la portata e la durata temporale. Risentono quindi in toto dei limiti già evidenziati nei nostri commenti al decreto “Aiuti” e “Aiuti bis” ai quali rimandiamo. Inoltre, in considerazione dei notevoli rincari già registrati e previsti per il futuro, risultano insufficienti le

misure di sostegno alle aziende cosiddette energivore che operano nel settore del trasporto persone e merci su treni, metropolitane e funicolari. La mancanza di misure adeguate può produrre l'incremento delle tariffe di trasporto e uno spostamento del trasporto merci su ferro verso modalità più inquinanti. Ciò produrrebbe un impatto negativo sui livelli occupazionali e sulle dinamiche retributive, in netta contraddizione con gli obiettivi di incremento delle quote di trasporto attraverso modalità non inquinanti.

Art. 2 - Estensione del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca

La norma stanziava ulteriori 183,77 milioni di euro per il credito di imposta del 20% sugli acquisti di carburanti e per l'acquisto di gasolio e benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

Art. 3 - Misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia

Il provvedimento consente che le garanzie prestate da SACE ai sensi della Legge 15/7/22 n° 50, siano concesse a titolo gratuito per i finanziamenti bancari concessi ad imprese per il pagamento di fatture per i consumi energetici del terzo trimestre 2022.

Le norme di cui agli articoli 1, 2 e 3, appaiono certamente necessarie ma assolutamente insufficienti e inefficaci ad affrontare la situazione. La proroga di queste misure emergenziali e risarcitorie, che va avanti da circa un anno non ha risolto e non può risolvere il problema dei costi e della competitività delle nostre imprese, se non è accompagnata da una strategia di decarbonizzazione delle produzioni e di accelerazione della transizione energetica. La Comunicazione della Commissione Europea sul "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" suggeriva la possibilità di introdurre condizionalità ambientali per l'erogazione di aiuti da parte dello Stato che potrebbero essere utilmente inserite nel provvedimento.

Art. 4 - Disposizioni in materia di accisa e di IVA su alcuni carburanti

La norma prevede di prorogare il taglio delle accise su benzina, oli da gas, gasolio e GPL usati come carburante, l'azzeramento delle accise e la riduzione dell'IVA al 5% sul gas naturale usato per autotrazione, al periodo dal 18 ottobre al 31 ottobre 2022. Le risorse impegnate sono pari a 492,13 milioni di euro per l'anno 2022.

Queste disposizioni possono essere comprese e condivise solo se utilizzate per un periodo limitato di tempo e affiancate da una seria politica per la mobilità sostenibile e integrata e da sostegni all'utilizzo del TPL e a metodi di spostamento alternativi all'auto privata. Anche nel decreto ter invece non si interviene in modo strutturale sulle politiche per la mobilità.

Art. 5 - Misure straordinarie in favore di regioni ed enti locali

La disposizione prevede:

- al comma 1, l'incremento di 200 milioni (160 milioni per i Comuni, 40 milioni per Città Metropolitane e Province) del Fondo destinato agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati alla popolazione in relazione alle maggiori spese derivanti dalla crisi energetica. La ripartizione del fondo avviene con decreto del Ministero dell'interno previa intesa in conferenza Stato-città da adottare entro 31.10.2022.
- al comma 3, l'incremento di 1,4 miliardi per l'anno 2022 del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per contribuire ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e dal perdurare della pandemia. Il riparto è effettuato con decreto del Min. Salute, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevato per l'anno 2022. Di questo incremento, 1 miliardo è assegnato con le disposizioni per l'assestamento di bilancio varate ad agosto con legge n. 111/2022.
- al comma 5, che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possano riconoscere a strutture sanitarie private accreditate un contributo una tantum, non superiore allo 0,8% del tetto di spesa per 2022, a fronte di apposita rendicontazione comprovante l'incremento di costo sostenuto per le utenze di energia elettrica e gas.

Art. 6 - Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale

Anche se la misura è importante ed utile a limitare i costi per l'acquisto del carburante, la riteniamo ancora insufficiente vista la situazione in cui versa il trasporto pubblico locale.

Gli incassi da biglietti e abbonamenti di passeggeri di bus e treni si sono notevolmente ridotti a causa delle restrizioni alla mobilità durante la pandemia e dell'applicazione estesa dello smart working, che hanno profondamente mutato le abitudini delle persone.

Poiché la soluzione non può essere un'ulteriore contrazione dei servizi per contenere le spese, visti gli indirizzi dettati dal PNRR sulla necessità di incentivare la mobilità collettiva, né si può ricorrere all'aumento del costo dei titoli di viaggio, per non innescare una dinamica inflazionistica, è necessario che il Governo stanzi le risorse necessarie a dare ristoro ai mancati introiti del 2021 e del 2022.

L'assenza di tale provvedimento, considerato anche il mancato incremento e la mancata indicizzazione del Fondo nazionale trasporti, oltre a determinare l'insostenibilità economica delle imprese del settore, produrrebbe il mancato riconoscimento della seconda tranche di una tantum concordata con verbale di accordo fra OO.SS. e associazioni datoriali in data 10 maggio 2022. Comportando il rischio di nuove tensioni sociali, nonché la riduzione del potere d'acquisto delle famiglie interessate dal mancato riconoscimento economico.

Art. 7 - Disposizione urgenti in materia di sport

La disposizione prevede 50 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e le società sportive che gestiscono impianti sportivi e piscine per far fronte all'aumento dei costi dell'energia.

Art. 8 - Disposizioni urgenti in favore degli enti del terzo settore

L'articolo istituisce due appositi fondi per sostenere gli enti del terzo settore a fronte dell'aumento dei costi dell'energia. Un fondo, presso il MEF, con una dotazione di 120 milioni per il 2022 a sostegno degli enti del terzo settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali residenziali e semi-residenziali; un secondo fondo presso il Min. Lavoro e Politiche Sociali con una dotazione di 50 milioni per gli enti iscritti al RUNTS, le associazioni di volontariato e promozione sociale e le onlus.

Art. 9 - Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione

L'articolo prevede che le disposizioni e le semplificazioni amministrative per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, previste dall'articolo 5 del decreto aiuti (legge 91/2022), si applichino alle istanze di autorizzazione presentate dai soggetti interessati alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse anche qualora in sede di autorizzazione siano imposte prescrizioni, o sopravvengano fattori che impongono modifiche sostanziali o localizzazioni alternative.

L'emergenza determinata dalla sostanziale cessazione dei flussi di gas proveniente dalla Russia rende necessario, seppur esclusivamente in questa fase emergenziale e transitoria, l'installazione di una adeguata capacità di rigassificazione.

Art. 10 - Contributo del Ministero dell'Interno alla resilienza energetica nazionale

La norma dispone che i beni demaniali del Ministero dell'interno vengono utilizzati o affidati in concessione per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche utilizzando le risorse del PNRR missione 2, con la possibilità di costituire comunità energetiche rinnovabili anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e per impianti anche superiori a 1 MW. I beni del Ministero dell'Interno sono a tale scopo considerate di diritto superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Questa disposizione è molto positiva ma incomprensibilmente parziale. Non si capisce infatti perché questa previsione, finalizzata espressamente a contribuire alla crescita sostenibile del paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e al perseguimento della resilienza energetica nazionale, debba riguardare solo i beni del Ministero dell'Interno e non tutto il patrimonio immobiliare pubblico, sia quello delle amministrazioni centrali che regionali e locali, compresi gli ospedali e le scuole.

Art. 11 - Contributo energia e gas per cinema, teatri e istituti e luoghi della cultura

Autorizza la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di energia elettrica e gas sostenuti da teatri, sale da concerto e cinematografiche e istituti e luoghi della cultura.

Art. 12 - Rifinanziamento del fondo destinato all'erogazione del bonus trasporti

L'articolo incrementa di 10 milioni il fondo istituito dal decreto aiuti per mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie attraverso l'erogazione di un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e per i servizi del trasporto ferroviario nazionale.

Il bonus 60 euro dedicato al trasporto pubblico pensato dal governo, specie in un momento nel quale vengono ridotti in tutta Europa i prezzi dei mezzi pubblici, lo riteniamo insufficiente. Già evidenziamo un aumento dei prezzi dei biglietti del trasporto pubblico locale da nord a sud del Paese, sono già 5 le regioni che hanno adeguato i prezzi: si tratta di Lombardia, Marche, Piemonte, Campania e Puglia. Aumenti determinati da quasi tre anni di Covid con perdite importanti per il settore dei trasporti e con risorse ridotte nelle mani degli enti locali.

Riteniamo che sia fondamentale, per il rilancio del trasporto pubblico locale, estendere il bonus trasporti a tutti i cittadini senza limiti di reddito ed estendere tale misura anche per 2023.

Art. 13 - Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica delle scuole paritarie

Viene incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022 il contributo per fronteggiare le maggiori spese derivante dall'incremento dei prezzi energetici.

Art. 14 - Disposizioni per il sostegno del settore del trasporto

Autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022 per l'autotrasporto e il trasporto di persone su strada al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti dei carburanti.

Le misure economiche destinati alle imprese di trasporto merci devono essere vincolate al mantenimento dei livelli occupazionali. È indubbiamente utile e necessario sostenere questi settori per affrontare l'incremento dei costi energetici ma andrebbe fatto in modo strutturale e definitivo, finalizzando gli aiuti all'efficienza e alla transizione energetica degli stessi

Art. 15 - Contributo una tantum in favore degli istituti di Patronato

Viene previsto un contributo una tantum in favore degli istituti di patronato, al fine di sostenere l'attività e fronteggiare le ripercussioni economiche negative derivanti dall'incremento del costo dell'energia. Il contributo una tantum pari a 100 euro per ciascuna sede centrale, regionale, provinciale e zonale, a parziale compensazione dei costi sostenuti per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas. Sarà necessario presentare un'istanza con l'elenco delle sedi per le quali si chiede il contributo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da presentarsi entro 30 giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto (23.09.22). Per finanziare la misura vengono stanziati risorse pari a euro 769.000.

Si tratta di un contributo economico molto modesto, visto i costi sostenuti dalle nostre strutture, ma sicuramente positivo, vista l'attenzione particolare al ruolo dei Patronati, in una fase così delicata.

Art. 16 - Procedure di prevenzione incendi

L'articolo prevede che nel caso di installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici soggette ai controlli di prevenzione incendi, i tempi per la valutazione dei progetti antincendio siano ridotti da 60 a 30 giorni.

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI

Art. 18 - Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti

È questo il principale provvedimento destinato direttamente ai lavoratori. La “nuova” indennità una tantum da 150 euro sarà erogata tra novembre e dicembre direttamente in busta paga, sul modello del bonus 200 euro già previsto dal primo decreto Aiuti. Questo secondo bonus, tuttavia, oltre ad essere di un importo inferiore è anche erogato ad una platea di beneficiari più ridotta rispetto all'erogazione di luglio, ed infatti mentre quest'ultimo spettava ai lavoratori con una retribuzione mensile pari a 2.692 euro (di fatto, grossomodo, 35.000 euro annui), i 150 euro saranno appannaggio dei lavoratori la cui retribuzione mensile, nel mese di novembre, non superi i 1.538 euro (di nuovo, circa 20.000 euro annui). Tale intervento mobilita circa 1 miliardo di euro. Il Governo ha fatto tesoro delle richieste della CGIL, che è riuscita a far inserire tra i beneficiari, nel DL Aiuti bis, anche quanti fossero interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.

Art. 19 - Indennità una tantum per pensionati ed altre categorie di soggetti

La nuova indennità di 150 euro è stata prevista anche per i pensionati, anche in questo caso, oltre all'importo ridotto rispetto al bonus 200 euro, è stata ridotta la platea dei beneficiari abbassando la soglia massima di reddito (2021) da 35.000 a 20.000 euro. L'indennità sarà in pagamento con la mensilità di novembre sui trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022.

L'indennità è erogata anche:

- ai lavoratori domestici che abbiano già percepito l'indennità di 200 euro;
- ai percettori di Naspi nel mese di novembre (evitando, in questo modo, di escludere i lavoratori licenziati il giorno antecedente al mese di erogazione come invece venne fatto in luglio);
- ai lavoratori agricoli che hanno percepito nel 2022 l'indennità di disoccupazione agricola di competenza 2021;

- a domanda, ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data del 17 maggio 2022 (entrata in vigore del DL Aiuti) iscritti alla Gestione separata INPS con reddito 2021 inferiore ai 20.000 euro;
- ai lavoratori destinatari delle indennità Covid;
- ai collaboratori sportivi come individuati dal DL Aiuti;
- a domanda, ai lavoratori stagionali, tempi determinati, intermittenti e lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 50 giornate nel 2021 ed un reddito 2021 inferiore a 20.000 euro;
- ai nuclei beneficiari di reddito di cittadinanza, cui sarà erogato contestualmente alla mensilità di novembre;
- ai lavoratori autonomi senza partita IVA ed agli incaricati delle vendite a domicilio che hanno già ricevuto l'indennità da 200 euro.

Le risorse stanziare in questo caso ammontano a 1,25 miliardi di euro per i pensionati, 230 milioni per disoccupati, precari ed altre categorie fragili e 400 milioni per i lavoratori autonomi, cui l'indennità una tantum di 150 euro spetta come una sorta di maggiorazione dell'indennità da 200 euro (la cui procedura è stata aperta solo il 26 settembre scorso a seguito della circolare INPS n.103) nel caso in cui abbiano prodotto nel 2021 un reddito fino a 20.000 euro.

La nuova indennità mantiene, purtroppo, gran parte dei difetti e delle iniquità che si erano manifestate in relazione ai 200 euro e che come organizzazione abbiamo cercato in ogni modo di porre all'attenzione sia del Parlamento che del Governo. In particolare non sono inclusi i precari con meno di 50 giornate lavorate, rimane il divieto di cumulo familiare nei nuclei percettori di reddito di cittadinanza ed il meccanismo di erogazione continua ad essere a camere stagne (vi è un requisito diverso per ogni categoria) e quindi tende ad escludere le figure ibride.

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 22 - Procedure autorizzatorie per l'economia circolare e raffreddamento delle attività di vigilanza e controllo dei sistemi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio

Prevede che le opere, gli impianti e le infrastrutture necessarie ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'art. 198bis del decreto legislativo 152/2006 costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

Articolo particolarmente preoccupante: penalizza la partecipazione democratica a favore di un interventismo sulla gestione dei rifiuti che potrebbe aprire la strada a nuovi inceneritori, entrando in contrapposizione con le disposizioni europee in materia di economia circolare e rigenerativa e gerarchia dei rifiuti, che mette al primo posto la prevenzione e solo al penultimo posto gli inceneritori.

Art. 23 - Misure in materia di fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici

L'articolo semplifica le procedure autorizzative per l'installazione di infrastrutture di ricarica per

veicoli elettrici sul suolo pubblico o su suolo privato gravato da un servizio di servitù pubblica.

Art. 24 - Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia

Con questo articolo la società DRI D'Italia, costituita da Invitalia, come da disposizioni del decreto 142/2019, per fare analisi di fattibilità per la realizzazione e la gestione di un impianto per la produzione di preridotto-direct reduced iron, in particolare nel polo siderurgico di Taranto, viene individuata anche quale soggetto attuatore degli interventi per la realizzazione dell'impianto stesso, attraverso l'esclusivo utilizzo di idrogeno verde. Le risorse messe a disposizione di DRI D'Italia per questo scopo sono di 1 miliardo a valere sull'investimento 3.2 "Utilizzo dell'idrogeno nei settori hard-to-abate" della Missione 2, Componente 2 del PNRR. Invitalia dovrà inoltre assicurare l'assunzione di ogni iniziativa utile all'apertura del capitale della società a uno o più soci privati, in possesso di adeguati requisiti finanziari, tecnici e industriali, individuati mediante procedure selettive di evidenza pubblica, in conformità al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e alle altre disposizioni di settore vigenti.

La disposizione pare un passo positivo per avviare il processo di decarbonizzazione del settore della siderurgia sia a Taranto che nel resto del paese.

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DI UNIVERSITA'

Con l'intervento di riforma operato con il decreto legge vengono disattesi, per l'ennesima volta, gli impegni assunti dal Governo nei patti con le OO.SS. (patto per la scuola del 20 maggio 2021 e Protocollo per la partecipazione e il confronto nell'ambito del PNRR e del Piano Nazionale per gli investimenti complementari sottoscritto il 29 dicembre 2021 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai segretari di CGIL, CISL e UIL). Nessuna informazione e nessun confronto preventivo sono stati attivati.

Articolo 26 - Misure per la riforma degli istituti tecnici

Per adeguare i curricoli degli istituti tecnici alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del PNRR e per orientarli verso le innovazioni introdotte dal Piano nazionale Industria 4.0, si delega il Ministero dell'Istruzione ad adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto specifici regolamenti sull'assetto ordinamentale

La delega prevede:

- la ridefinizione dei curricoli vigenti
- favorire la prosecuzione degli studi negli ITS
- formazione dei docenti
- definizione di "Patti Educativi 4.0" a livello regionale o interregionale con linee guida adottate con decreto del MI
- erogazione diretta di corsi da parte dei CPIA se non erogati dagli istituti superiori
- supporto ai processi di internalizzazione

Con decreto del MI verranno definiti i modelli per la certificazione delle competenze corrispondenti:

- dopo il primo biennio al secondo livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (Eqf)
- dopo il secondo biennio al terzo livello dell'Eqf.

A tutto si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si tratta di una riforma nel complesso di poca sostanza, del tutto delegata al Ministero e senza prevedere alcun finanziamento aggiuntivo.

Non è positiva l'insistenza all'anticipo delle competenze professionali che non serve alla filiera degli ITS e all'Università che non ne hanno bisogno e chiedono invece la costruzione di basi solide sulle quali a loro volta poter costruire le competenze necessarie al mondo del lavoro.

Positivo anche se rituale il riferimento all'autonomia delle scuole.

Positiva la possibilità dei CPIA di avviare corsi, qualora gli stessi non siano stati già attivati dalle scuole secondarie di secondo grado.

Critico il rinvio ai Patti Educativi per i quali la delega prevede solo genericamente il riferimento territoriale e la composizione (le imprese, gli enti di formazione accreditati dalle Regioni, gli ITS Academy, le università e i centri di ricerca, anche attraverso la valorizzazione dei poli tecnico-professionali e dei patti educativi di comunità).

L'attività formativa prevista per il personale docente, non meglio definita e priva di risorse aggiuntive, ripropone l'ennesima invasione di campo sul contratto.

Art. 27 - Misure per la riforma degli istituti professionali

Per gli istituti professionali la delega prevede attraverso la modifica al decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 61:

- di favorire la transizione nel mondo del lavoro e delle professioni
- la delega alla modifica del PECUP (Profilo educativo, culturale e professionale) sulla base di uno stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni e delle evoluzioni generate dal Piano nazionale "Industria 4.0"
- la delega al MI all'emanazione e di linee guida adottate dal Ministero dell'istruzione, finalizzate a prevedere la semplificazione in via amministrativa degli adempimenti necessari per il passaggio fra sistemi formativi (istruzione e formazione professionale)
- il richiamo al PNRR Missione 1 – Componente 2 "Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo".

Sono inoltre previsti l'aggiornamento del Progetto formativo individuale e la definizione, con linee guida, di misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione.

Non si tratta di una riforma, ma di modifiche non ordinamentali a costo zero che intervengono solo sugli indirizzi dati dal Ministero dell'Istruzione e che incidono solo in maniera minima sull'attuale assetto degli istituti professionali.

Non si ripristinano come sarebbe invece necessario gli organici tagliati agli istituti professionali dalla riforma Gelmini.

Non ci sono sostanziali modifiche all'impianto di riforma del D.Lgs 61/2017 che continua a presentare le problematiche che hanno determinato il crollo delle iscrizioni.

Art. 28 - Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale

L'articolo 28 istituisce presso il Ministero dell'istruzione l'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale che svolge funzioni consultive e di proposta per il miglioramento del settore senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- L'Osservatorio è composto da 15 esperti dell'istruzione tecnica e professionale nominati dal MI e individuati anche tra le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, compresa una rappresentanza delle regioni, degli enti locali, del sistema camerale, dell'INVALSI e dell'INDIRE.
- L'incarico ha durata annuale e può essere rinnovato per una sola volta.
- Formula proposte al MI, opera in raccordo con gli organismi della rete delle scuole professionali e con il Comitato nazionale ITS Academy.
- Presso gli uffici scolastici regionali sono costituiti analoghi osservatori locali

Nel complesso, quel che traspare dal testo è la creazione di una scuola che seppur deve essere al passo con le filiere produttive innovative tuttavia sembra piuttosto inseguirle che non modellarle.

Ne esce fuori una scuola che non costruisce i saperi generali che poi saranno adattati alle necessità socio-produttive ma una scuola che si piega su esigenze esteriori.

La medesima didattica per competenze rischia di essere l'unica didattica fagocitante facendo scomparire del tutto quella delle conoscenze e delle abilità.

Si può pensare a riforme segmentali, come questa, senza interpellare il complesso della scuola secondaria superiore che continua a mantenere un impianto dualistico, una per la classe pensante e una per quella lavorante?

Infine ci si deve chiedere se le qualifiche rilasciate alla fine dei due bienni non abbiano un aspetto quasi riduzionistico del percorso: rilasciate ogni biennio sembrano quasi preludere ad un ammiccamento verso la fuoriuscita lavorativa anzitempo.

La durata annuale rende impossibile dare valore al ruolo partecipativo che potrebbe svolgere l'Osservatorio.

Art. 25. Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti universitari

Per il perseguimento delle finalità previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, dalla Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, al fine di acquisire la disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, è istituito fino all'anno 2026 un fondo denominato “**Fondo per l’housing universitario**”, con una dotazione pari a **660 milioni di euro**, finalizzato ad acquisire la disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio o di quelle di merito.

I fondi andranno alle imprese, agli operatori economici e agli altri soggetti privati firmatari delle proposte che saranno state selezionate da un'apposita commissione istituita presso il ministero dell'Università e della ricerca. Un decreto dello stesso MIUR, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore decreto in oggetto, dovrà definire composizione della commissione, le procedure e criteri per individuare i fabbisogni territoriali di posti letto, per la presentazione delle proposte e per la loro valutazione, per fissare il corrispettivo unitario per i posti letto, le garanzie patrimoniali minime di accesso alle misure, anche per garantire un vincolo di destinazione per almeno nove anni dopo il terzo, gli standard minimi qualitativi.

Un altro Dm si occuperà della ripartizione delle risorse tra le offerte selezionate, sulla base del numero dei posti letto previsti da ciascuna proposta e tenuto conto dei fabbisogni rilevati in sede di ricognizione nonché della quota da riservare alle regioni del Mezzogiorno.

Gli aggiudicatari dovranno garantire la destinazione d'uso prevalente degli immobili ad alloggio o residenza per studenti, fermo restando la possibilità di adibire a un'altra finalità, anche a titolo oneroso, le parti eventualmente non utilizzate o gli stessi alloggi/residenze nei periodi non interessati dallo svolgimento delle attività didattiche.

Sono previste agevolazioni di natura tributaria per i soggetti selezionati dalla commissione preposta alla valutazione delle proposte di intervento.

Non è condivisibile (comma 2) che al fondo, di dotazione non sufficiente a rispondere ai fabbisogni, accedano “anche” in convenzione ovvero in partenariato con le università altri soggetti tra i quali soggetti privati: la convenzione deve essere vincolante per poter accedere ai finanziamenti, onde evitare interventi esclusivamente privati che non garantiscono parametri economici compatibili con le condizioni reddituali dei destinatari. E' positivo (comma 2) che “le proposte siano selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca”, della quale, tuttavia, dovrebbero far parte anche le rappresentanze degli studenti universitari (CNSU) e quelle sindacali rappresentative del settore. Desta perplessità (comma 5) che i soggetti aggiudicatari assicurano la destinazione d'uso “prevalente” degli immobili utilizzati per le finalità ad alloggio o residenza per studenti: la destinazione d'uso deve essere esclusiva per residenze universitarie senza possibilità di altre finalità, anche a titolo oneroso, delle parti della struttura eventualmente non utilizzate, o degli stessi alloggi o residenze in relazione ai periodi non correlati allo svolgimento delle attività didattiche. Deve essere chiarito meglio quanto espresso dal comma 8: la destinazione agli studenti fuori sede “individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio, ovvero di quelle di merito” non facendo richiami alle disposizioni legislative in materia, deve vedere esplicitato il riferimento alle graduatorie sia di merito che di reddito.

ULTERIORI MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Art. 29. Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili

Estende la procedura semplificata speciale per gli enti locali, di cui all'art. 7 del DPCM 28 luglio 2022, anche ai seguenti interventi del Piano Nazionale Complementare:

- Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016
- Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade
- Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica
- Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali

Art. 30 - Utilizzo economie da contratti di forniture e servizi o di concessione di contributi pubblici.

L'articolo in questione interviene per fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici. Le amministrazioni titolari possono utilizzare le risorse assegnate ma non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti pubblici, aventi per oggetto lavori, servizi e forniture, ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi del PNRR, nell'ambito dei medesimi interventi per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia.

ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI

Art. 36 - Incremento delle risorse destinate ai CAF

Viene previsto l'incremento delle risorse destinate ai centri di assistenza fiscale per l'Isee, con un contributo pari a 13 milioni di euro. Si tratta di una misura importante e necessaria, anche se dalle nostre stime sarebbero stati necessari 18 milioni di euro, per garantire il finanziamento dell'attività fino a fine 2022.

Art. 37 - Norme in materia di delocalizzazione o cessione di attività di imprese non vertenti in situazioni di crisi

Con la legge n. 234 del 30 dicembre 2021, erano state introdotte nel nostro ordinamento delle nuove procedure di informazione e consultazione dei lavoratori e dei sindacati nei casi di delocalizzazione parziale o totale di produzioni e di cessazione di attività industriali nel nostro Paese.

Procedure a suo tempo definite come "norme anti delocalizzazioni".

Questo provvedimento modifica in parte quelle norme, generalmente inasprendo gli importi delle somme dovute dalle aziende in caso di mancata sottoscrizione di un accordo sindacale e di non raggiungimento di intese con le rappresentanze dei lavoratori sul cosiddetto "piano sociale" da

presentare per mitigare l'impatto della delocalizzazione o della cessione di attività e modificando le tempistiche delle nuove procedure.

Secondo le norme già definite chi intende procedere a chiusure di stabilimento o di filiale deve dare comunicazione attivando una procedura prima della procedura prevista dalla 223/91. Tale procedura deve essere attivata 180 giorni prima della procedura della 223/91 (in precedenza era 90 giorni).

Entro 120 giorni dalla sua presentazione (erano 30 in precedenza) il piano deve essere discusso con le rappresentanze sindacali alla presenza delle regioni, del MlePS, del MISE e dell'Anpal°.

In particolare, in assenza di accordo il contributo a carico delle imprese per il finanziamento della Naspi (art. 2, comma 35, legge 92/2021) passerebbe dal 50% al 500%

Le nuove norme, oltre a far salve eventuali previsioni di miglior favore, stabiliscono che nei casi di affidamento diretto da parte del Ministero della Cultura a società in house del medesimo ministero e relativi a servizi regolati dall'art.117 del DL 42/2004, si applichi l'art.50 del Codice dei contratti pubblici n° 50/2016vove dei CCNL, prevedono la restituzione da parte delle imprese che delocalizzano o cessano attività (con riduzione di personale maggiore del 40% rispetto alla media degli occupati nell'ultimo anno di attività) di sussidi, contributi, sovvenzioni e somme frutto di migliori condizioni fiscali a carico della finanza pubblica nei 10 anni precedenti. La restituzione riguarderebbe gli aiuti rientranti nel registro degli aiuti di Stato e avverrebbe in proporzione alla quota prevista di riduzione del personale, con il divieto per le aziende interessate di percepire ulteriori aiuti pubblici fino al completamento del piano di restituzione.

Le norme si applicherebbero alle imprese con almeno 250 dipendenti che prevedano di licenziare 50 o più lavoratori per delocalizzazione o chiusura per cessazione di attività. Resterebbero escluse dall'ambito di applicazione delle norme le imprese in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario.

Si tratta di norme e misure complessivamente condivisibili, che migliorano le previsioni attualmente in essere, anche in ragione dei tempi di procedura allungati.

Occorre avere però chiara la consapevolezza che il contrasto alle delocalizzazioni e alle chiusure per cessazione di attività da parte delle imprese italiane, più che con sanzioni e restrizioni pur necessarie, deve avvenire prioritariamente assumendo scelte e decisioni di politica industriale in grado di confermare e accrescere la capacità competitiva del nostro apparato produttivo, il ruolo dei settori industriali e manifatturieri in cui l'Italia è protagonista, la solidità del contesto economico nazionale. Tutti fattori che costituiscono il primo e più importante incentivo a investire nel nostro Paese e a non delocalizzare.

Art. 39 Clausole sociali per l'affidamento dei servizi museali

L'articolo stabilisce che nei casi di affidamento diretto da parte del Ministero della Cultura a società in house del medesimo ministero e relativi a servizi regolati dall'art.117 del DL 42/2004, si applichi l'art.50 del Codice dei contratti pubblici n° 50/2016

Art. 42. Destinazione dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili

I proventi derivanti dall'energia prodotta da fonti rinnovabili sono versati dal GSE, entro il 30 novembre 2022 in modo cumulato per il periodo da febbraio ad agosto 2022 e su base mensile per i mesi successivi.

Le somme così versate resteranno acquisite all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 3.739 milioni di euro. Mentre le maggiori somme saranno destinate all'eventuale rimodulazione del credito di imposta e per fronteggiare gli incrementi dei costi di energia elettrica e gas.

(7 ottobre 2022)